



COMUNE DI CHIETI

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
DEGLI ORGANI CONSILIARI
IN MODALITÀ TELEMATICA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 218 del 23 maggio 2022

dichiarata immediatamente eseguibile

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art.1

Oggetto

1. Le sedute istituzionali degli organi consiliari possono svolgersi mediante la modalità telematica della videoconferenza, con la partecipazione a distanza di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale, il Vice Segretario e gli uffici di supporto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del consiglio comunale vigente.
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari che si tengono mediante la modalità telematica della videoconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie, connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliari.
3. Il medesimo regolamento si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari.

Art. 2

Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- a. consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
- b. assicurare alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- c. consentire alla Presidenza ed al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale;
- d. consentire a tutti i componenti, nonché agli altri amministratori autorizzati dal regolamento, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e. assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

Art. 3

Principi e criteri

Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:

- a. pubblicità: le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Qualora non possa avvenire per qualsiasi motivo la diretta streaming, la pubblicità della seduta potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul portale medesimo, della ripresa integrale dei lavori. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di

completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

- b. trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
- c. tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 4

Requisiti tecnici

- 1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b. la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c. la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d. la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f. la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g. la garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio comunale, ove necessario;
 - h. la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i. la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
- 2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 5

Convocazione

- 1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca le sedute del Consiglio secondo le norme previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza.
- 3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
- 4. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori proponenti gli argomenti presenti all'ordine del giorno, i dirigenti e collaboratori a supporto, nei termini di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio ed dallo Statuto.
- 5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).

Art. 6

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 7

Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza

Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza ed a distanza:

- a. il Presidente del Consiglio, ovvero chi presiede la seduta (Vice Presidenti), garantisce la propria presenza fisica nella sala istituzionale che viene indicata di volta in volta nella nota di convocazione della seduta recante l'ordine del giorno; in ogni caso la seduta si considera svolta nel luogo ove si trova il Presidente dell'assemblea, ovvero chi lo sostituisce;
- b. per sala istituzionale si intende la sala consiliare della Provincia di Chieti (sede temporanea);
- c. la seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta da sedi diverse da quelle del Comune, con la possibilità che tutti i componenti (compreso il Presidente, ovvero chi presiede la seduta) siano collegati in videoconferenza, pertanto in tal caso la sede è virtuale. Tale modalità va indicata nell'avviso di convocazione;
- d. al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le indicazioni per le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento in videoconferenza. L'utilizzo del sistema di videoconferenza potrà avvenire tramite strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza;
- e. la presenza dei Consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente atto.

Art. 8

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione audio-visiva.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale- quorum strutturale- sono considerati presenti i Consiglieri collegati in video conferenza.
4. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.
5. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 9

Apertura e chiusura della seduta

1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente assistito dal Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti; viene dato espressamente atto a verbale di ciascun provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza.
2. La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
3. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Art. 10

Svolgimento delle sedute

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento.
3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 11

Interventi nel corso della seduta. Metodologia e regolazione

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
2. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (*chat*) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, specificando la natura della richiesta (quali, ad esempio: "richiamo al regolamento", "intervento in discussione" "dichiarazione di voto", ecc.) o utilizzando formule che tale natura, a norma di Regolamento, renda comunque manifesta.
3. Il Presidente, dopo aver dichiarata aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (*chat*) del sistema di videoconferenza.
4. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, durante ogni riunione, i Consiglieri assicurano che il proprio microfono sia disattivato.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono.

Art. 12
Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a. per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b. avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - a. accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - b. proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta può essere sospesa su indicazione del Presidente e per un tempo dallo stesso stabilito. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta (mediante appello nominale) e della conseguente votazione.

Art. 13
Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 14
Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, dà atto altresì di coloro che vi partecipano ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - a. la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - b. l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - c. la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

Art. 15
Commissioni consiliari

Per le sedute relative alle Commissioni consiliari, si applicano per quanto compatibili e tenuto conto della specificità delle stesse, le disposizioni del presente provvedimento. Tali riunioni si potranno tenere, sentito preventivamente il Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 16

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 17

Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, nei limiti della compatibilità si applicano lo Statuto e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.